

Regolamento di investimento

Valido dal 1° gennaio 2022

Sommario

Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Obiettivi della strategia d'investimento.....	3
Art. 3	Procedura	3
Art. 4	Consiglio di Fondazione	4
Art. 5	Processo di investimento	4
Art. 6	Direttive generali d'investimento.....	4
Art. 7	Lealtà nella gestione patrimoniale	6
Art. 8	Esercizio dei diritti d'azionista	7
Art. 9	Reporting e controlling dell'amministrazione	8
Art. 10	Disposizioni transitorie.....	8
Art. 11	Modifiche del regolamento	8
Art. 12	Entrata in vigore.....	8

In virtù dell'art. 49a OPP 2 (Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e degli articoli 11 e 30 del regolamento quadro della Agilis 1e Fondazione collettiva (di seguito denominata Fondazione), il Consiglio di Fondazione emana il seguente regolamento.

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente regolamento stabilisce i principi della gestione patrimoniale della Fondazione e svolge funzione di orientamento per il Consiglio di Fondazione, la banca depositaria e la Direzione della Fondazione.
- ² Il regolamento d'investimento formula gli obiettivi a medio e lungo termine relativi alla gestione patrimoniale e all'occorrenza può essere modificato dal Consiglio di Fondazione.

Art. 2 Obiettivi della strategia d'investimento

- ¹ La strategia d'investimento è determinata in modo da permettere la gestione dei patrimoni nel quadro delle direttive d'investimento nel rispetto delle norme di cui all'art. 71 LPP e all'art. 49a OPP 2.
- ² Il Consiglio di Fondazione stabilisce, ai sensi dell'art. 1e OPP 2, strategie d'investimento che tengano debitamente conto, ai sensi degli art. 50 – 52 OPP 2, degli aspetti di liquidità, rendimenti, sicurezza e ripartizione dei rischi. Ai sensi dell'art. 19a LFLP, almeno una strategia deve prevedere investimenti a basso rischio come definiti dall'art. 53a OPP 2. Le strategie d'investimento sono elencate in allegato.
- ³ Le possibilità di ottenere rendimenti sui mercati finanziari devono essere sfruttate in modo ottimale, i crolli di rendimenti imprevisi minimizzati e gli sviluppi critici nella gestione patrimoniale individuati per tempo.
- ⁴ Gli obblighi di pagamento devono essere adempiuti nel rispetto delle probabili scadenze.
- ⁵ Della capacità di rischio occorre tenere sempre conto diligentemente e coscienziosamente.
- ⁶ Gli investimenti patrimoniali devono essere strutturati nel quadro delle direttive generali d'investimento e nel rispetto della strategia d'investimento.

Art. 3 Procedura

- ¹ Organizzazione e regolamentazione delle competenze

L'organizzazione e la regolamentazione delle competenze garantiscono un ottimale processo di conduzione manageriale e decisionale in materia di investimenti. L'organizzazione gestionale comprende i seguenti due livelli:

- a) Consiglio di Fondazione
- b) Direzione della Fondazione (cfr. art. 5 del regolamento organizzativo)

Art. 4 Consiglio di Fondazione

¹ Responsabilità e funzioni

Il Consiglio di Fondazione si occupa degli aspetti organizzativi relativi agli investimenti patrimoniali per la Fondazione. Rientrano in particolare tra le sue competenze:

- a) l'emanazione e la modifica del presente regolamento e dei suoi allegati;
- b) la definizione delle strategie d'investimento ai sensi dell'articolo 2.2;
- c) l'approvazione di eventuali ampliamenti delle possibilità d'investimento e la definizione di eventuali restrizioni all'investimento (rami economici, regioni, ecc.);
- d) l'organizzazione del controlling, che prevede di controllare o far controllare performance, rischi e costi degli investimenti;
- e) l'eventuale scelta di uno o più consulenti esterni.

Il Consiglio di Fondazione adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento e l'adempimento del fine previdenziale.

Il Consiglio di Fondazione è tenuto ad accertarsi che le strategie d'investimento siano completamente definite in conformità agli obiettivi prescritti.

Art. 5 Processo di investimento

- ¹ Le strategie d'investimento vengono stabilite dal Consiglio di Fondazione, tra queste la Commissione di previdenza sceglie, in aggiunta alla strategia a basso rischio, al massimo altre nove strategie che tra le quali l'assicurato può scegliere (cfr. strategie d'investimento in allegato). La strategia d'investimento scelta deve corrispondere alla sua capacità di rischio individuale. Tale strategia viene definita dall'assicurato nel formulario sulla strategia (cfr. documento in allegato).
- ² L'amministrazione verifica la strategia d'investimento scelta e decide, anche in base alla capacità di rischio della persona assicurata, se la scelta strategica può essere attuata nella misura richiesta.
- ³ I criteri per la determinazione della capacità di rischio sono l'orizzonte temporale presunto e il test sulla tolleranza al rischio (cfr. art. 4 cpv. 2 del regolamento organizzativo).
- ⁴ La Fondazione gestisce un portafoglio previdenziale per ogni assicurato.
- ⁵ L'assicurato può modificare la strategia d'investimento due volte l'anno oppure a seguito di un consistente riscatto, prelievo anticipato e rimborso PPA e in caso di prestazioni di libero passaggio in entrata o in uscita. In questo caso egli trasmette alla Fondazione un nuovo formulario sulla strategia.
- ⁶ Se il capitale di previdenza di un assicurato è inferiore a CHF 25'000, può essere investito in una selezione ridotta di prodotti d'investimento. A tal fine, l'assicurato ha a disposizione almeno tre strategie che possono essere utilizzate a partire da CHF 100.

Art. 6 Direttive generali d'investimento

- ¹ La Fondazione fa in modo che tutti gli investimenti siano conformi agli articoli da 49 a 59 OPP 2. Può autorizzare un ampliamento delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2, ove si possa dimostrare in modo conclusivo il rispetto dei principi di sicurezza e ripartizione dei rischi nell'allegato al conto annuale.

² Norme generali d'investimento e categorie d'investimento

Il patrimonio della Fondazione può essere investito in:

- a) contanti;
- b) crediti espressi in importi fissi, e particolarmente averi su conti correnti postali o in banca, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione), titoli ipotecari, lettere di pegno e altri riconoscimenti di debito, comprovati con titoli o meno;
- c) partecipazioni a società che si dedicano esclusivamente all'acquisto e alla vendita d'immobili e alla locazione e affitto dei propri immobili (società immobiliari);
- d) azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è ammesso anche l'investimento sotto forma di partecipazioni a società con sede all'estero, purché quotate in borsa;
- e) investimenti alternativi senza obbligo di pagamento supplementare come Hedge Funds, Private Equity, Insurance Linked Securities, materie prime e infrastrutture. Si possono effettuare investimenti alternativi solo mediante investimenti collettivi diversificati o prodotti strutturati diversificati. Eccezione: investimenti in oro e obbligazioni perpetue (perpetuals) sono ammessi fino a una quota massima del 5%.

³ Limitazioni agli investimenti

Ai sensi della Legge sulla previdenza si applicano le seguenti limitazioni agli investimenti:

- a) 100 %: per crediti verso debitori con sede o domicilio in Svizzera, però al massimo 10 % per ogni debitore, salvo che si tratti di crediti nei confronti della Confederazione, centrali di emissione di obbligazioni fondiarie, istituti di assicurazione con sede in Svizzera o in Liechtenstein, un Cantone o un Comune;
- b) 50 %: per titoli ipotecari su immobili ai sensi dell'articolo 53 cpv. 1 lett. c OPP 2, che possono essere impegnati in misura massima dell'80 % del valore di mercato – le lettere di pegno svizzere sono equiparate ai titoli ipotecari in base all'art. 54 cpv. 1, è consentito investire presso un singolo debitore al massimo il dieci per cento del patrimonio complessivo;
- c) 30 %: per investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero rispetto al patrimonio complessivo gli investimenti immobiliari possono ammontare al massimo al cinque per cento per ogni immobile;
- d) 50 %: per azioni, in misura massima del 5 % per società;
- e) 30 %: per investimenti espressi in valuta estera senza copertura sui cambi;
- f) 15 %: per investimenti alternativi.

Nella misura in cui sicurezza, ripartizione dei rischi, capacità di rischio e propensione al rischio sono rispettate, le categorie sopra elencate c), e) ed f) possono essere superate, a livello di singolo portafoglio previdenziale, ciascuna del 20 % in assoluto e la categoria d) del 35 % in assoluto.

⁴ Investimenti collettivi

La Fondazione può partecipare a investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 se:

- gli stessi sono conformi agli investimenti secondo l'art. 53 OPP 2;
- l'organizzazione degli investimenti collettivi è regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote, gli interessi delle fondazioni che vi partecipano siano garantiti.

Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo l'articolo 54 OPP 2 e dei limiti globali secondo l'articolo 55 OPP 2. I limiti di investimento secondo l'articolo 54 OPP 2 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando:

- gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
- la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5% del portafoglio previdenziale.

Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando soddisfano le condizioni di cui sopra.

- ⁵ Il patrimonio della Fondazione non può essere investito come investimento diretto in case d'abitazione o ad uso commerciale, in immobili in proprietà per piani e costruzioni in diritto di superficie, nonché in terreni edificabili. Sono ammessi investimenti immobiliari in pool tramite fondi d'investimento, fondazioni d'investimento e società di partecipazione.
- ⁶ La Fondazione è parte contraente in caso di investimenti in titoli ipotecari ai sensi dell'art. 55 OPP 2. Direttive e principi relativi ai prestiti ipotecari sono stabiliti dal Consiglio di Fondazione.
- ⁷ La Fondazione può acconsentire su richiesta all'impiego di strumenti derivati (art. 56a OPP 2). Il consenso può essere rilasciato nel caso in cui il collettivo di assicurati o l'assicurato dispongano della necessaria capacità di rischio. Per l'attuazione sono ammessi solo strumenti che non prevedono alcun obbligo di pagamento supplementare.
- ⁸ Nell'ambito di una cassa di previdenza è possibile rivendicare per almeno una strategia d'investimento la possibilità di estendere le possibilità d'investimento ai sensi della OPP 2 art. 50 cpv. 4bis. Il rispetto della OPP 2 art. 50 cpv. 1 – 3 è dimostrato in modo conclusivo nel conto annuale. Sono in ogni caso vietati investimenti con obbligo di pagamento supplementare. L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve avere un effetto leva sul patrimonio complessivo.

Art. 7 Lealtà nella gestione patrimoniale

- ¹ Il Consiglio di Fondazione e tutte le persone incaricate dell'eventuale amministrazione o gestione patrimoniale devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile. Sono altresì soggetti all'obbligo fiduciario di diligenza e tenuti a tutelare gli interessi degli assicurati. Provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale.
- ² Il Consiglio di Fondazione designa la banca depositaria e la gestione patrimoniale.
- ³ La Fondazione può affidare l'investimento e la gestione del proprio patrimonio di previdenza solo a persone e istituzioni autorizzate e organizzate in modo tale da garantire il rispetto delle norme di legge in materia di lealtà di cui agli art. 48f – 48h OPP 2. La Fondazione vigila sul rispetto di queste leggi.
- ⁴ Sono ammessi affari trattati per conto proprio se non sono svolti abusivamente ai sensi dell'art. 48j OPP 2. Le persone coinvolte nella gestione operativa, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale devono agire nell'interesse della Fondazione e in particolare non possono sfruttare la conoscenza di mandati della Fondazione per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front / parallel / after running).

- ⁵ I negozi giuridici conclusi dalla Fondazione devono corrispondere a condizioni conformi al mercato. In caso di operazioni rilevanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.
- ⁶ Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Fondazione.
- ⁷ Le persone che nell'esercizio della loro attività presso la Fondazione ottengono vantaggi patrimoniali personali sono tenute a darne annualmente comunicazione in una dichiarazione scritta all'attenzione del Consiglio di Fondazione. Nel Consiglio di Fondazione tale comunicazione è effettuata all'attenzione dell'ufficio di revisione.
- ⁸ Regali di piccola entità e usuali regali di circostanza pari al massimo a CHF 200 per ciascun caso e CHF 1'000 per anno e partner commerciale non sono soggetti all'obbligo di comunicazione.

Art. 8 Esercizio dei diritti d'azionista

- ¹ I diritti di voto e di nomina relativi alle azioni di società svizzere quotate in Svizzera o all'estero detenute direttamente dalla Fondazione sono esercitati sistematicamente nell'interesse degli assicurati, con riferimento alle seguenti proposte:
 - elezioni (dei membri del Consiglio di amministrazione, del Presidente, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente);
 - retribuzioni (importi totali al CdA, alla Direzione e al comitato);
 - modifiche statutarie in tema di retribuzioni (condizioni quadro);
- ² Per la valutazione delle proposte la Fondazione fa riferimento agli interessi a lungo termine degli azionisti, ponendo al centro dell'attenzione la crescita duratura della Fondazione.
- ³ Gli interessi degli assicurati si considerano tutelati se le votazioni / elezioni sono effettuate nell'interesse (finanziario) a lungo termine degli azionisti della società. Si deve fare in modo che il valore aziendale della società in questione sia massimizzato nel lungo termine. A questo riguardo i soggetti incaricati a prendere decisioni si orientano, nell'esercizio dei diritti di voto, ai principi di rendimento, sicurezza, liquidità e sostenibilità (art. 71 LPP: principi di amministrazione del patrimonio).
- ⁴ I diritti di voto sono esercitati secondo quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione quando le proposte non contrastano con gli interessi degli assicurati.
- ⁵ Il Consiglio di Fondazione decide riguardo al modo di procedere nell'esercizio dei diritti di voto e definisce le modalità concrete di tale esercizio. Di regola si rinuncia alla presenza diretta alle Assemblee generali. Per l'esercizio concreto del diritto di voto è possibile avvalersi dei servizi di rappresentanti indipendenti.
- ⁶ L'attuazione può – nei limiti delle presenti prescrizioni – essere demandata a un comitato d'investimento / sui diritti di voto o a un consulente esterno in materia di diritti di voto.
- ⁷ Le decisioni di voto vengono comunicate agli assicurati una volta l'anno tramite un rapporto riepilogativo. Voti contrari e astensioni vengono indicati nel dettaglio.
- ⁸ Non è ammesso il securities lending ove renda impossibile l'esercizio dei diritti di voto.

Art. 9 Reporting e controlling dell'amministrazione

- ¹ L'attività di reporting e controlling dell'amministrazione dev'essere organizzata in modo da garantire sempre e continuativamente la fornitura tempestiva e affidabile delle necessarie informazioni rilevanti in materia di gestione e la trasparenza della gestione patrimoniale necessaria per un management efficiente.
- ² Il Consiglio di Fondazione riceve periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, dalla banca depositaria un'analisi globale che include l'andamento dei valori e i dettagli d'investimento per ciascun portafoglio previdenziale.
- ³ Periodicamente, ma almeno semestralmente, il Consiglio di Fondazione verifica sommariamente i singoli portafogli previdenziali e accerta che siano rispettate le direttive d'investimento.
- ⁴ I rapporti devono essere redatti all'attenzione del Consiglio di Fondazione, per consentirgli di adottare le decisioni necessarie. Per evitare conflitti d'interesse si distinguono le sfere di competenza gestione patrimoniale, direzione e controlling.
- ⁵ Annualmente il Consiglio di Fondazione verifica la congruità del presente regolamento e decide riguardo a eventuali modifiche.
- ⁶ Per la contabilizzazione e la valutazione si applicano le norme contabili Swiss GAAP RPC 26 (art. 47 e 48 OPP 2).
- ⁷ Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione. Quest'ufficio è tenuto a verificare annualmente la Direzione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione.

Art. 10 Disposizioni transitorie

- ¹ Per le persone assicurate prima del 1° aprile 2019 trovano applicazione tutte le disposizioni regolamentari in vigore al 31 marzo 2019.
- ² La copertura assicurativa di cui al cpv. 1 dura fino alla fine dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 11 Modifiche del regolamento

- ¹ Il Consiglio di Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento.

Art. 12 Entrata in vigore

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2020.
- ² Sostituisce il regolamento di investimento entrato in vigore il 1° aprile 2019.

Lucerna, 11 maggio 2022

Consiglio di fondazione della Agilis 1e Fondazione collettiva

Allegati al regolamento

- Decisione sulla scelta delle strategie d'investimento
- Profilo di rischio, scelta della strategia d'investimento